

**DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLA VALLE DELLA CAFFARELLA  
(EX L. 394/91)**

La presente normativa regola l'accesso, la circolazione ed il comportamento del pubblico all'interno del territorio della Valle della Caffarella così come delimitata nella cartografia allegata. Le presenti disposizioni integrano per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia nonché nelle norme tecniche del Piano di Utilizzazione della Caffarella ex L. 396/90.

Le successive disposizioni hanno lo scopo di tutelare la qualità ambientale, ecologica, estetica, floro-faunistica e biologica delle aree della valle della Caffarella in rapporto all'uso sociale, ricreativo ed educativo proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione ed alla valorizzazione del parco.

**TITOLO I: PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA**

- Art. 1** Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Per motivi di sicurezza l'accesso nelle ore notturne può essere vietato.
- Art. 2** Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti.
- Art. 3** Tutti sono inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo.
- Art. 4** Tutti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, a pubblica decenza e buon costume.
- Art. 5** Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.
- Art. 6** L'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica (d'ora innanzi definito "Ente") può disporre la chiusura temporanea di tutta l'area o di parte di essa per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può inoltre impedire l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari di flora e fauna. La fruizione delle aree agricole deve avvenire esclusivamente sulla viabilità esistente.
- Art. 7** Le aree pubbliche gestite da enti e associazioni in regime di convenzione con l'Ente sono accessibili secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

**TITOLO II: NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

- Art. 8** Fatte salve le sanzioni penali, è vietato deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.
- Art. 9** Sono vietate tutte le attività (o giochi) potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelle che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà, nonché arrampicarsi sulle strutture monumentali e sulle emergenze archeologiche.
- Art. 10** Sono vietate tutte le attività (o giochi) potenzialmente di disturbo o danno diretto od indiretto alla fauna e alla flora.
- Art. 11** Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare generatori elettrici e qualsiasi altra apparecchio elettrico o a motore che produca eccessivo rumore. La musica non deve essere prodotta o riprodotta a volume tale da recare manifesto disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dall'Ente.
- Art. 12** - *ELIMINATO* -
- Art. 13** È vietato accendere fuochi all'aperto. Nel periodo dell'allerta antincendio, disposta dalle competenti autorità, nei boschi e boscaglie nonché fino a 100 metri da esse è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi. Sono comunque consentiti i barbecue rialzati da

terra, limitatamente alle aree a tal fine indicate dall'Ente, ed è comunque fatto obbligo curarne il totale e perfetto spegnimento nonché la completa pulizia dell'area utilizzata a tale scopo.

- Art. 14** È vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza l'autorizzazione dell'Ente.
- Art. 15** È vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l'autorizzazione dell'Ente o al di fuori degli spazi a tal fine predisposti.
- Art. 16** È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.
- Art. 17** È vietato apporre o realizzare, anche temporaneamente, qualsiasi genere di segnaletica non preventivamente autorizzata dall'Ente; il quale ne prescrive anche la eventuale tempestiva rimozione a cura dell'interessato.

### TITOLO III: NORME PER LA CONDUZIONE CANI

- Art. 18** I cani devono essere sempre condotti al guinzaglio su tutte le strade, i sentieri e nelle aree ad elevata fruizione pubblica individuate dall'Ente in conformità al Piano di Utilizzazione della Caffarella. Esiste la possibilità che ci sia la presenza di cani liberi legati all'attività pastorale ai sensi di legge. I proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cani dalle strade, dai sentieri e dalle aree ad elevata fruizione pubblica.
- Art. 19** Fatta salva la normativa in merito alle razze pericolose, i cani possono essere lasciati liberi, purché sempre controllati a vista da chi li conduce, nelle aree appositamente previste ed opportunamente segnalate, sebbene non necessariamente delimitate da recinzioni o staccionate. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.
- Art. 20** È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide.
- Art. 21** È vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
- Art. 22** È vietato abbandonare cani nel parco.

### TITOLO IV: NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 23** Su tutta l'area del parco è vietato l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto. I frequentatori devono conferire i rifiuti negli appositi raccoglitori.
- Art. 24** È vietato l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura senza l'autorizzazione dell'Ente.
- Art. 25** Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e manifestazioni in genere, che prevedano occupazione di suolo pubblico e/o installazione di qualsivoglia struttura, devono essere autorizzate dall'Ente.
- Art. 26** È vietato allestire campeggi, attendamenti, o qualsiasi struttura per lo stazionamento od il pernottamento senza l'autorizzazione dell'Ente.
- Art. 27** Nelle aree pubbliche è vietato installare orti salvo che nelle aree appositamente destinate ed attrezzate, previa e salvo autorizzazione dell'Ente. Nelle aree pubbliche e private è inoltre vietato erigere baracche, capanni e recinzioni,
- Art. 28** Le riprese cinematografiche e fotografiche professionali sono vietate salvo diversa autorizzazione dell'Ente, che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie per tutte le attività e le persone coinvolte.

### TITOLO V: NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

- Art. 29** È fatto divieto ai frequentatori danneggiare, asportare, recidere, potare la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva. È vietato asportare il cotico erboso e lo strato superficiale dei terreni, danneggiare ed asportare le piante di tutte le specie nonché le formazioni geologiche. È vietato modificare in qualsiasi modo gli assetti vegetazionali all'interno del parco senza specifiche autorizzazioni dell'Ente; tutti gli interventi sul verde e sulla flora in generale sono soggetti ad autorizzazione.
- Art. 30** È vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi qualsivoglia struttura, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro a tronchi e rami.

- Art. 31** È fatto divieto ai frequentatori l'introduzione, la semina, la piantumazione di qualsiasi specie vegetale senza l'autorizzazione dell'Ente.
- Art. 32** Nei laghetti, corsi d'acqua e sorgenti è vietato: entrare o effettuare la balneazione; pescare, introdurre pesci o altri animali; introdurre o raccogliere specie vegetali; prelevare acqua; utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali; gettare, depositare o scaricare rifiuti solidi o liquidi, alimenti o ogni altra sostanza.
- Art. 33** È vietato ai frequentatori disturbare, molestare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccoglierne le uova, danneggiarne i nidi, tane o ripari, alterarne i cicli vitali; danneggiare o distruggere gli ambienti in cui vivono e si riproducono, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.
- Art. 34** È fatto divieto ai frequentatori immettere in libertà specie animali senza la preventiva eventuale autorizzazione dell'Ente.

#### **TITOLO VI: NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

- Art. 35** È vietato l'accesso e il transito di ogni mezzo motorizzato, con motore a scoppio od elettrico, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento. Sono esclusi dal divieto:
- a) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque di aventi diritto, con specifica autorizzazione dell'Ente, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;
  - b) i mezzi dell'Ente o autorizzati dall'Ente per attività lavorative o ricerca scientifica;
  - c) i mezzi dei servizi di polizia ed emergenza;
  - d) i mezzi di Roma Capitale, dell'A.M.A., e delle altre aziende o enti di pubblico servizio esclusivamente per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
  - e) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati con le eventuali limitazioni prescritte dall'Ente contestualmente all'autorizzazione compresi i mezzi per il trasporto di disabili muniti di apposito contrassegno.
- Art. 36** I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del parco esclusivamente le strade e le carrarecce, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- devono essere condotti rigorosamente a passo d'uomo;
  - deve essere data in ogni caso la precedenza a ciclisti e pedoni;
  - chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra o cancelli è tenuto a richiudere lo sbarramento;
  - le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco non devono essere duplicate o consegnate a terzi;
- Art. 37** Le biciclette ed altri veicoli non motorizzati, devono di norma transitare sui percorsi ciclopedonali, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- devono essere condotte a velocità moderata;
  - deve essere data in ogni caso la precedenza ai pedoni;
  - la conduzione delle biciclette e di altri veicoli non motorizzati deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco;
  - è vietata la circolazione fuoripista sui pendii, sulle scarpate e sui terreni coltivati;
  - è vietata la circolazione nelle zone opportunamente segnalate come pericolose.

#### **TITOLO VII: NORME PER L'EQUITAZIONE**

- Art. 38** Su tutta l'area del parco è vietato l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie. Il divieto non si applica a:
- a) cavalli in dotazione alle forze di polizia, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che in attività di addestramento;

- b) equini tenuti presso le aziende agricole autorizzate dall'Ente; limitatamente alla residenza agricola e alle strette pertinenze;
- c) cavalli specificamente autorizzati all'equitazione dall'Ente.

**Art. 39** Nella conduzione del cavallo devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- l'equitazione è consentita unicamente sulle piste sterrate, sui prati a lato dei percorsi ciclabili o pedonali e a lato delle piazzole di sosta;
- il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico; più cavalieri devono procedere in fila indiana, uno dietro l'altro e dare la precedenza a pedoni e ciclisti;
- l'equitazione è vietata nelle aree boscate, arbustive e di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano, nei fossi e canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti, nelle zone con irrigazione automatica;
- l'equitazione è vietata dove esplicitamente segnalato nonché nelle zone segnalate come pericolose;
- i cavalieri sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dai percorsi e dalle passerelle.

Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità o per la fauna la flora e gli habitat del parco, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal parco o da zone di esso.

## TITOLO VIII – NORME FINALI

### **Art. 40 Sistema sanzionatorio**

L'inosservanza delle prescrizioni delle presenti disposizioni, qualora non abbia rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 comma 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'Ente provvede, in via generale e per ciascuna specie di contravvenzione, a determinare la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In casi di violazione costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 743 del codice penale si applica quanto previsto all'art. 30 comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

### **Art. 41 Vigilanza**

Ai sensi dell'art 25 della L.R. n. 29 del 06 ottobre 1997, sono tenuti a far rispettare le presenti disposizioni i Guardiaparco nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e di Roma Capitale, ciascuno per quanto di propria competenza a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 42 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni diventano esecutive a seguito di pubblicazione all'Albo dell'Ente e secondo la vigente normativa regionale. Le presenti disposizioni sono altresì pubblicate per notizia all'Albo pretorio di Roma Capitale e l'Ente ne cura la più ampia diffusione.

Per quanto non espressamente disposto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.